INGV
terremoti
vulcani
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura
Al Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento

Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV
Protocollo Generale - U
N. 0003337
del 15/03/2017

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 324/2017 del 20/02/2017 – Allegato I al Verbale n. 02/2017 concernente: Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Genova per attività scientifiche in collaborazione.

IL DIRETTORE
Tullio PEPE

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 324/2017
Allegato I al Verbale n. 02/2017
Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Genova per attività scientifiche in collaborazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 in particolare l'art. 6 comma 8 lettera s) il quale prevede che il CdA ….*approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali;*
- **VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14 ottobre 2016 e pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere la Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Genova per attività scientifiche in collaborazione;
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- **RITENUTO OPPORTUNO,** nelle more del riassetto organizzativo dell'Ente ai sensi del D.lgs. n. 218/2016, procedere al rinnovo della Convenzione in discorso per un solo anno;
- su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Convenzione tra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e l'Università degli Studi di Genova per attività scientifiche in

collaborazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 20/02/2017

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)
Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

CONVENZIONE

TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

PER ATTIVITA' SCIENTIFICHE IN COLLABORAZIONE

PREMESSO

- Che il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato come INGV) all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- che le Università sono il centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca
- che, l'INGV è componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera b)....*svolge attività finalizzate...allo studio sperimentale e teorico della dinamica dell'interno della Terra, della sismicità e delle eruzioni vulcaniche, nonché dei parametri fisici e chimici che caratterizzano l'ambiente terrestre;*
- che l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c) .....*partecipa a programmi avviati da altri soggetti; stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati*;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- che lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova (di seguito "Università") prevede che l'Università partecipi alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile;
- che, ai sensi dell'art. 11 del su citato Statuto il Rettore a sottoscrive le convenzioni ed i contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture o del direttore generale secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- che l'Università collabora da lungo tempo con l'INGV nel settore della sismologia strumentale anche

ai fini della gestione della rete sismica nazionale;

- che il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (di seguito "DICCA") dell'Università sarà impegnato in programmi di ricerca coordinati dall'INGV e che alcune delle ricerche sviluppate troveranno la costante collaborazione del personale dei due Enti;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA

l'Università, Codice Fiscale e Partita Iva 00754150100, con Sede legale in Genova, Via Balbi, 5, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del consiglio di amministrazione del .....

E

l'INGV, Codice Fiscale e Partita Iva 06838821004, con Sede legale in Roma, Via di Vigna Murata, 605, rappresentata dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25.01.1957, a ciò autorizzato per la sua carica di Rappresentante Legale, di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti" e singolarmente "Parte"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

1.1 - Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione e responsabili dell'esecuzione

2.1 - Al fine di rafforzare la collaborazione intrapresa dalle parti, l'Università consente all'INGV, per la durata del presente accordo, di concedere degli spazi presso il DICCA una sua sede distaccata presso cui opera il personale scientifico e/o tecnico dell'INGV di cui all'Allegato n. 1.

Articolo 3 – Finalità

3.1 - Il personale dell'INGV, individuato in n. 2 unità, svolgerà ricerche autonome su particolari temi individuati nell'ambito della programmazione pluriennale dell'INGV e collaborerà con i ricercatori e tecnici del DICCA per lo sviluppo di ricerche congiunte.

3.2 - In particolare il personale INGV collaborerà con il personale del DICCA nei seguenti settori:

a) raccolta dati e predisposizione di database congiunti;

b) studi e ricerche sull'analisi di dati sismologici: modelli di propagazione, localizzazioni, livelli sismo genetici, calcolo magnitudo, ml e mw; attenuazione;
c) sviluppo di ricerche coordinate nel settore della sismologia osservazionale ed applicata al fine del miglioramento delle caratteristiche delle strutture sismogenetiche presenti sul territorio nazionale;
d) ricerche inerenti il calcolo della pericolosità sismica e la determinazione del rischio;
e) ricerche relative allo studio degli effetti del terremoto sul costruito e sugli ambienti naturali;
f) applicazione di tecniche atte alla quantificazione degli effetti di sito e dell'amplificazione sismica;
g) partecipazione alle attività di divulgazione delle conoscenze sismologiche sia presso scuole di ogni ordine e grado sia in occasione di manifestazioni particolari.

3.3 - Le attività scientifiche previste potranno anche essere inquadrate in progetti di ricerca bilaterali oggetto di specifiche convenzioni attuative da stipularsi nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

Articolo 4– Norme organizzative

4.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del DICCA, per quanto riguarda l'INGV, al Direttore della Sezione di appartenenza del personale distaccato.

Articolo 5 - Dotazione della Sede

5.1 - Il Direttore del DICCA, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente al personale della Sede l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici e generali, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso, come specificati negli Allegati nn. 2 e 3.

5.2 - L'INGV, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al DICCA l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche assegnate anche temporaneamente in carico al personale della Sede, previa valutazione di conformità da parte del DICCA e fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.

5.3 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INGV ritenesse opportuna la installazione presso il DICCA di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, INGV e DICCA si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative e concorderanno la ripartizione tra essi dei relativi oneri di manutenzione, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, e dei tempi d'impiego. I relativi accordi dovranno avere forma scritta ed essere preventivamente approvati dai rispettivi organi competenti.

5.4 - Gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e relativi impianti dell'Università

assegnati in uso all'INGV, restano a carico dell'Università. Il DICCA cura a proprie spese la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a disposizione della Sede. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature dell'INGV di cui al precedente comma 3 è a carico dell'INGV stessa.

5.5 - Ciascuna parte garantisce la conformità alle norme vigenti e la corretta manutenzione delle attrezzature messe a disposizione.

5.6 - L'INGV ha facoltà di proporre modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti e degli arredi messi a disposizione della Sede, per la loro migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca. Fatto salvo l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge, l'effettuazione di dette modifiche è vincolata alla loro accettazione da parte del DICCA e delle competenti aree dell'Ateneo.

Articolo 6 - Oneri

6.1 - Il DICCA mette a disposizione dell'INGV i locali, le attrezzature, i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 2 e n. 3. Eventuali variazioni saranno adottate in conformità alle esigenze della Sede e del DICCA previo accordo tra il Dipartimento e l'INGV, e previo accordo tra le Parti dell'Allegato n. 2.

6.2 - Qualora se ne ravvedesse la necessità o l'utilità, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia potrà mettere a disposizione del DICCA strumenti tecnologici, scientifici o informatici (nel seguito strumenti) di sua proprietà utili a condurre e perfezionare campagne di misura, progetti di ricerca o valutazioni scientifiche. La responsabilità per l'utilizzo di tali strumenti, l'assicurazione a tutela di ogni danno a persone o cose e le eventuali spese di riparazione o ammodernamento rimangono a carico dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
L'utilizzo di strumenti di proprietà dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia viene sancito con ricorso ad una apposita delibera sottoscritta da ambo le parti. Tale documento dovrà anche specificare in quale misura ognuno dei due enti concorre al pagamento delle spese di gestione e per gli eventuali materiali di consumo.

6.3 - L'INGV verserà al DICCA, in maniera forfetaria, la somma di euro 1000,00 (mille/00), a copertura delle spese e a titolo di rimborso come specificato:
a) spese telefoniche
b) utilizzazione delle attrezzature scientifiche e tecniche interamente di proprietà dell'Università;
c) utilizzo della biblioteca.
Il codice IBAN sul quale effettuare il su citato pagamento è:
IT92F0100003245140300036766.

6.4 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente si impegna, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 per come modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 ***ed a tal fine fa presente che il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti relativi alle attività lavori di cui al presente contratto è:***

IT48H0100003245348300130637.

Articolo 7– Durata e Recesso

7.1 - La presente convenzione ha durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

7.2 - Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. alla controparte ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica

7.3 - Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

7.4 - In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi eventualmente già stipulati alla data di estinzione della convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 8 – Sicurezza

8.1 - L'INGV individua nel proprio Direttore Generale il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, integrato con il D.Lgs 3.8.2009, n. 106 e dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, per i compiti delegabili, nel soggetto delegato. L'Università individua il datore di lavoro nel Rettore e, per i compiti delegabili, il Direttore del DICCA.

8.2 - I datori di lavoro dell'Università e dell'INGV, anche tramite i rispettivi uffici competenti in materia di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori circa le attività oggetto della presente convenzione.

8.3 - Il DICCA assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività che si svolgono nei suoi locali.

8.4 - L'INGV si impegna a comunicare e ad aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti che svolgono presso i locali concessi in uso attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.

Articolo 9 - Coperture assicurative

9.1 - L'INGV garantisce che i propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

9.2. - L'INGV garantisce la copertura assicurativa dei rischi di incendio e furto per i propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile per i locali messi a disposizione dall' Università per la Sede distaccata.

9.3 Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 10 - Risultati dell'attività (diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, pubblicazioni scientifiche)

10.1 - Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'INGV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

10.2 - Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto di progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto di progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno delle convenzioni attuative.

Articolo 11- Attività didattica

11.1 -- L'INGV prevede che il proprio personale di ruolo, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università. L'eventuale collaborazione didattica avverrà nel rispetto delle disposizioni universitarie e delle normative vigenti.

11.2 - L'Università può affidare incarichi a titolo gratuito a personale di ricerca dell'INGV, per l'insegnamento di corsi integrativi o ufficiali. Per entrambe le forme di insegnamento, il conferimento dell'incarico a titolo gratuito viene deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato. Per quanto attiene agli incarichi a titolo gratuito per insegnamenti ufficiali, il conferimento dell'incarico viene proposto dal Consiglio di Corso di studio interessato al Dipartimento dopo che, nell'ambito della programmazione didattica di sua competenza, il Dipartimento abbia verificato la non disponibilità alla copertura didattica da parte del proprio personale docente.

Articolo -12 – Personale

12.1 - All'atto della stipula della presente convenzione operano nella Sede le unità di personale INGV specificate nell'Allegato n. 1. Eventuali variazioni a tale allegato saranno comunicate al Direttore del DICCA dal Direttore generale dell'INGV.

12.2 - INGV e DICCA si impegnano a comunicare annualmente agli Organi di governo dell' Ateneo l'elenco dei docenti partecipanti a progetti di ricerca proposti dall'INGV e finanziati, il titolo dei progetti, l'ammontare del finanziamento e la specifica indicazione del tempo-uomo ad essi dedicato.

12.3 - Fermo restando il disposto dell'art. 6.1, qualora si ravvisasse l'opportunità di aumentare il numero di ricercatori e tecnici afferenti alla Sede o di estendere la presente convenzione ad altre Sezioni INGV o ad altro personale della medesima Sezione, le parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico protocollo aggiuntivo.

12.4 - il DICCA si impegna a garantire al personale dell'INGV l'accesso alla Sede con le stesse regole in vigore per il personale universitario.

Articolo 13 – Riservatezza

13.1 - Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, conoscenze di carattere riservato acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della convenzione.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

14.1 - Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 15– Registrazione

15.1 - Il presente atto viene redatto in unico originale e sarà firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990. L'Atto verrà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi delle disposizioni vigenti. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente.

Genova,

Università degli Studi di Genova

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Allegato n. 1 - Personale dell'INGV operante presso la Sede di Genova

1) Dottor Stefano Solarino, Primo Ricercatore, Centro Nazionale Terremoti;

2) Dott.ssa Elena Eva, Ricercatrice, Centro Nazionale Terremoti.

Allegato n. 2 - Locali e servizi del DICCA messi a disposizione dell'INGV

a) un ufficio locato in Via Opera Pia 15

b) Attrezzature scientifiche e tecniche

c) Arredi:

- 2 armadi metallici con porte scorrevoli sovrapposti
- 1 armadio con vetrina
- 1 armadio metallico con ante scorrevoli inventariato Ingegneria Ist. Chim. App. 17621
- 1 scrivania a 2 cassetti con piano in legno

d) Biblioteca

e) Pulizia locali

f) Documentazione: Il Dipartimento metterà a disposizione esclusivamente la documentazione relativa alle ricerche implementate in collaborazione con l'INGV ove ciò sia necessario allo svolgimento delle stesse.

Allegato n. 3- Utenze del DICCA messe a disposizione dell'INGV

a) Energia elettrica

b) Riscaldamento

c) Acqua

d) Impianto telefonico

e) Collegamento Internet